



**TRIBUNALE DI ISERNIA**  
**Sezione Unica Promiscua**

*Concordato minore n. R G. 25/2023*

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**  
**EX ART. 78 CCI**

**Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,**

*Letta* la proposta di concordato minore formulata *ex art.* 74 e ss. CCII, nell'interesse di D'ORSI LUIGI (C.F.: DRS LGU 52S02 B704L), nato a Capriati a Volturno (CE) il 02.11.52, ivi residente alla Via Sorve n. 2, in atti generalizzato, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Serafino, giusta procura in atti, depositata il 17.7.2023, con l'ausilio dell'OCC gestore della crisi avv. Sara Nini;

*esaminata* la documentazione allegata;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale;

*ritenuto* che la parte istante è qualificabile come imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, lettera d), CCII dal momento il ricorrente è un professionista (ingegnere) e presenta congiuntamente i requisiti prescritti;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

*rilevato* che alla proposta è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione particolareggiata dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che l'esposizione debitoria del ricorrente, pari complessivamente ad EURO 314.729,43, è tale per cui lo stesso si trova nella condizione di definitiva incapacità di adempiere



regolarmente alle proprie obbligazioni, atteso che percepisce un reddito all'attualità di € 1.400,00 per collaborazione professionale, cui si aggiunge il reddito da pensione INPS di € 780,00 e al netto delle spese per il sostentamento della famiglia; *rilevato*, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, che, come accertato e attestato dal gestore della crisi OCC, nella relazione particolareggiata in atti, il ricorrente a partire dal periodo 2014/2015, che ha segnato l'inizio della crisi economica del settore dei lavori pubblici ove si colloca il mercato di interesse del ricorrente, ha sofferto un decremento notevole dei flussi di cassa in conseguenza della riduzione costantemente subita dall'attività professionale, riconducibile anche alla crisi del settore immobiliare, nell'ambito del quale il debitore aveva intrapreso una ulteriore attività, quale socio della Immobiliare Colleverde S.r.l. e Immobiliare Di Due S.r.l. e nello stesso periodo cessava la collaborazione esterna con la società Ottoerre di Montaquila (IS). La posizione del ricorrente si è ulteriormente aggravata per la impossibilità di ottenere il DURC, attesa la irregolarità contributiva con Inarcassa, il cui credito con il passare degli anni è aumentato a causa delle sanzioni ed interessi maturati, fino quasi a raddoppiare, con la consequenziale esclusione dalle gare per le forniture di servizi di ingegneria, oltre le precarie condizioni di salute che, a partire dal 28.09.2021, a seguito di un'ischemia cerebrale, hanno imposto al debitore un assoluto riposo fino al gennaio 2022. Nonostante le difficoltà fino a marzo 2020, il debitore ha continuato ad onorare il mutuo ipotecario con la Banca Tercas, oggi Banca Popolare di Bari, con ipoteca sull'immobile adibito a studio professionale, versando circa € 900,00 al mese e estinguendo, anche in anticipo, alcuni prestiti personali. A seguito della nomina quale Dirigente d 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> servizio dell'Azienda Speciale Regionale Molise Acque nel 2015 e Direttore Generale dell'Azienda Speciale Regionale Molise Acque nel 2016, nonché nel 2018 di Dirigente della U.O.C. Tecnico Manutentiva dell'A.S.Re.M. (Azienda Sanitaria Regione Molise), il debitore poteva così fruire di incarichi, sia pure temporanei, che gli consentivano di pagare parte dei debiti arretrati, in particolare verso Agenzia delle Entrate-Riscossione e verso Inarcassa, senza tuttavia riuscire a definire la pur tentata transazione con Inarcassa, atteso che il modesto fatturato di cui godeva gli ha permesso di coprire esclusivamente le spese fisse e solo parzialmente i debiti



scaduti, anche perché il 14.06.2023 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato atto di pignoramento presso terzi al debitore ed al terzo pignorato Unicredit S.p.A., così rendendo indisponibili le somme giacenti sul c/c intestato al debitore e privandolo di una ulteriore parte del reddito (cfr. relazione particolareggiata OCC);

*rilevato* che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

*rilevato* che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in considerazione del valore realizzabile degli immobili oggetto di ipoteca in sede di liquidazione giudiziale e della durata del piano come proposto;

*rilevato* che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

*rilevato* che l'OCC ha individuato il seguente elenco dei creditori:

- crediti in prededuzione per le spese della procedura per complessivi € 2.916,00 comprensivi di spese di pubblicazione e compenso lordo residuo in favore dell'OCC nonché € 2.537,60 a titolo di compenso dell'Advisor avv. Serafino;
- credito privilegiato per imposte e tasse di Agenzia Entrate-Riscossione per complessive € 158.346,77;
- credito ipotecario della Banca Popolare di Bari pari a € 60.024,31 comprensivi di interessi;
- credito privilegiato per contributi Inarcassa per € 83.239,35 comprensivo di contributi dovuti alla cassa di previdenza di appartenenza del professionista, con relativi sanzioni ed interessi ;
- credito chirografario di Eurocqs S.p.A. pari ad € 13.110,00;

*rilevato*, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta concordataria risulta articolata nei seguenti termini:

- Per OCC Avv. S. Nini, il cui credito pari a € 2.916,00, la somma offerta è pari a € 2.916,00 con soddisfacimento al 100%;
- Per Avv. G. Serafino, il cui credito è pari a € 2.537,60 , l'importo offerto è pari a € 2.537,60 con soddisfacimento al 100%
- Per ADER il cui credito è pari a € 158.346,77, l'importo offerto è pari a € 31.134,31, con una percentuale di soddisfacimento del 19,66%



- Per Banca Popolare di Bari, il cui credito è pari a € 60.024,31, l'importo offerto è pari a € 31.134,31, con una percentuale di soddisfacimento del 51,87%;
- Per Inarcassa, il cui credito è pari a € 83.239,35, l'importo offerto è di € 31.134,31 con una percentuale di soddisfacimento del 37,4%;
- Per Eurocqs S.p.A. , il cui credito è pari a € 13.110,00, l'importo offerto è di € 943,46 con una percentuale di soddisfacimento del 7,2%.

Gli importi proposti sono rivenienti dalla messa a disposizione da parte del debitore di una somma *una tantum* pari ad € 20.000,00 nonché di € 79.800,00 a mezzo di 84 versamenti mensili consecutivi, ciascuno per € 950,00, per un totale in favore della procedura concorsuale di € 99.800,00 da corrispondersi secondo il seguente piano di pagamenti:

- entro il primo mese successivo all'omologazione saranno soddisfatti integralmente i crediti prededucibili, ovvero il compenso residuo lordo dell'OCC comprensivo di spese della procedura, pari ad € 2.916,00 ed il compenso lordo dell'Advisor, pari ad € 2.537,60 mediante prelevamento dalla somma *una tantum* messa a disposizione;
- i crediti privilegiati di ADER, Banca Popolare di Bari ed Inarcassa e quello chirografario di Eurocqs S.p.A. saranno soddisfatti – nei limiti della misura proposta – mediante il pagamento entro il primo mese successivo all'omologazione della somma di € 4.800,31 per ciascun creditore privilegiato e di € 145,46 per il creditore chirografario, mediante prelevamento dalla somma *una tantum* messa a disposizione e, quanto al residuo, mediante versamento di n. 84 rate consecutive mensili di pari importo decorrenti dal mese successivo all'omologazione;

*ritenuta* altresì l'ammissibilità della domanda;

ritenuto, sulla istanza del debitore per il divieto ai creditori di iniziar e /o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, con particolare riguardo al pignoramento presso terzi azionato dalla ADER, in atti, che le stesse possano pregiudicare la fattibilità del piano, incidendo, riducendola, sulla capacità patrimoniale finanziaria del ricorrente e pertanto che l'istanza del debitore sia meritevole di accoglimento;



dato atto che il debitore non ha chiesto la nomina di un commissario giudiziale e che il concordato proposto è in continuità professionale e non si applica la condizione di cui all'art. 74 comma 2 C C I I ;  
letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

### **DICHIARA APERTA**

la procedura di concordato minore;

### **DISPONE**

- a) la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- b) la pubblicazione, oscurati i dati sensibili, del presente decreto sul sito del Tribunale di Isernia a cura della cancelleria.

### **ASSEGNA**

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

### **AVVISA**

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:  
- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di



classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

### **DISPONE**

Su richiesta del debitore che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sui beni del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e, in particolare, dispone la improseguibilità del pignoramento presso terzi azionato dalla ADER sul c/c intestato al debitore acceso presso la Unicredit S.p.A. – Filiale di Venafro (IS) , n. 1229974

### **MANDA**

All'OCC per l'esecuzione del decreto

Alla cancelleria per:

- la notifica del presente provvedimento al ricorrente, al proprio difensore e all'OCC;
- per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Isernia.

Così deciso in Isernia il 25.7.2023

### **Il Giudice**

*Dott.ssa Michaela Sapio*

